



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 15167 del 2022, proposto da Marco Ferrari, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

- FORMEZ PA;
- Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
- Commissione RIPAM;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio

nei confronti

Irene Adelaide Forcella, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria finale di merito del Concorso RIPAM - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e Ministero della transizione ecologica - profilo

funzionario tecnico-professionale - Codice TEC/AICS, pubblicata in data 26 settembre 2022 sul sito della Formez PA, la cui validazione è stata pubblicata sulla G.U. Concorsi ed Esami del 18 ottobre 2022, nella quale il ricorrente risulta collocato al 47° posto e, pertanto, idoneo, ma non vincitore del concorso;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente alla rideterminazione del punteggio spettante

e la condanna in forma specifica

dell'Amministrazione intimata all'adozione del provvedimento di rettifica della graduatoria impugnata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Rilevato come la predetta richiesta trovi fondamento, secondo quanto dalla parte sostenuto, nella *“estrema gravità ed urgenza della situazione, tale da non consentire l'attesa della discussione in camera di consiglio, in quanto nelle more la controricorrente potrebbe procedere alla assunzione di coloro che risultano essere i vincitori del concorso”*;

Escluso che il paventato pregiudizio riveli, alla luce di quanto dalla parte stessa esposto, carattere di attualità e concretezza, anche in ragione dell'orizzonte temporale di calendarizzazione della Camera di Consiglio ai fini della trattazione collegiale dell'istanza cautelare;

Ulteriormente preso atto che il ricorrente ha chiesto autorizzarsi la notifica per pubblici proclami, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti dichiarati vincitori del concorso, *“attesa l'impossibilità di provvedere con le forme ordinarie nei confronti di tutti i candidati per mancata comunicazione degli indirizzi al richiedente nonostante la richiesta di accesso agli atti ad oggi inevasa”*;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito

riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della

commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

così dispone:

- respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a.;
- fissa, ai fini della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, la Camera di Consiglio del 21 dicembre 2022;
- autorizza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione, la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 dicembre 2022.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO